



Single window

I concetti di interfaccia unica (single window) e di sportello unico (one-stop shop) costituiscono uno dei pilastri della strategia "eCustoms" lanciata dalla Commissione Europea con la Comunicazione relativa alla creazione di un ambiente semplice e senza supporti cartacei per le dogane ed il commercio [COM (2003) 452 def. del 24.7.2003] e la proposta di nuovo CDC modernizzato [COM(2005) 608 def. del 30.11.2005].

I concetti di single window e di sportello unico nel quadro del nuovo ambiente di dogane elettroniche

Scopo di tale strategia è quello di migliorare la cooperazione fra le autorità doganali e le altre agenzie, enti ed autorità coinvolti nella circolazione delle merci attraverso i confini comunitari, oltre che del dialogo tra dogane ed operatori, attraverso una progressiva dematerializzazione dei documenti cartacei in uso nel commercio estero, ossia mediante la loro sostituzione con formulari elettronici più agevolmente scambiabili per via telematica.

Una volta attuata, questa strategia attribuirà importanti benefici agli operatori economici comunitari, i quali vedranno notevolmente semplificato il quadro amministrativo-burocratico nel quale oggi operano.

La proposta di nuovo codice doganale modernizzato ci fornisce a tale proposito un primo aiuto, precisando

al 7° Considerando che: "Al fine di agevolare l'attività commerciale, offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine, autorità veterinarie e ambientali, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola ("interfaccia unica") e che le merci siano controllate da tali autorità nello stesso tempo e nello stesso posto ("sportello unico")".

Com'è noto infatti, nella gestione del controllo e della movimentazione

delle merci intervengono di solito, a vario titolo, un gran numero di agenzie ed enti, sia pubblici che privati (es. dogane, autorità sanitarie, veterinarie e fitosanitarie, autorità ambientali e di pubblica sicurezza, autorità portuali, Ministeri, Camere di Commercio, banche, compagnie di assicurazioni, customs brokers, ecc.). Gli operatori, di conseguenza, per poter completare una data operazione, sono il più delle volte costretti a rivolgersi singolarmente a ciascuno di tali soggetti, trasmettendo loro informazioni e dati che spesso sono del tutto simili, o talvolta addirittura identici nella sostanza, nonostante ciascuno di tali enti adotti generalmente modulistica propria. Ciò si traduce nella compilazione di molteplici istanze e formulari, i quali spesso necessitano di essere presentati fisicamente agli organismi di riferimento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze, i nulla osta, ecc., necessari allo svincolo delle merci.

Un eventuale ritardo legato all'ot-

tenimento di uno o più di tali documenti può comportare notevoli rallentamenti nello sdoganamento delle merci, che a loro volta possono causare costi aggiuntivi a carico dell'operatore, in termini di aggravii di spese per la movimentazione od il carico/scarico delle merci (es. controstallie), tempi più lunghi di giacenza in deposito o nelle aree terminalistiche, o di fluttuazione delle spese bancarie/assicurative.

Dal punto di vista degli organismi pubblici invece, la crescita esponenziale dei volumi di traffico registrata negli ultimi decenni per effetto di quel fenomeno diffuso che è la globalizzazione, comporta il trattamento di un volume sempre crescente di atti e documenti cartacei, il quale richiede da parte delle amministrazioni pubbliche la disponibilità di un numero considerevole di risorse umane da destinare all'assolvimento di formalità di tipo puramente burocratico: situazione questa che rischia di divenire insostenibile nel

lungo termine. Inoltre, l'assenza di coordinamento, e talvolta la sovrapposizione delle competenze tra i diversi enti ed agenzie pubbliche, causa dei rallentamenti nel flusso delle merci che rischiano di penalizzare seriamente la competitività del sistema-Paese nella sua interezza.

Alla luce di ciò è pertanto facile immaginare quale miglioramento deriverebbe agli operatori se, anziché procedere a più trasmissioni documentali separate nei confronti di ciascun singolo ente interessato, le informazioni fossero fornite un'unica volta (magari attraverso un unico formulario elettronico) ad un unico punto di raccolta, che poi si occupi di distribuirle a tutte le agenzie ed enti interessati per il relativo trattamento, sollecitando una risposta coordinata e soprattutto unica da parte loro. In ciò si sostanzia per l'appunto il concetto di Single Window, il quale viene a configurarsi come una facilitazione commerciale che mira a mettere in relazione tutte le autorità ed i




samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI

E' IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA - BULGARIA - ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee

<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

soggetti intervenienti nel commercio estero, consentendo loro di condividere informazioni e dati standardizzati che l'operatore fornirà in un unico contesto. La definizione di SW più diffusa sul piano internazionale è quella fornita dall'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), la quale nel luglio 2005 ha emesso la Raccomandazione n. 33 (ECE/TRADE/352), che definisce il meccanismo in questione come "sistema che consente agli operatori di depositare le informazioni presso un unico organismo al fine di adempiere a tutte le prescrizioni regolamentari connesse all'importazione od all'esportazione".

Detto in altri termini, un sistema di SW consiste nell'individuazione di un punto di ingresso unico dove avverrà la presentazione ed il trattamento di tutti i dati e documenti connessi alla realizzazione di una transazione a carattere internazionale. Questo punto di ingresso, il quale può essere sia fisico che elettronico (es. un portale web), può essere gestito da uno degli enti collegati all'interfaccia (in genere si tratta delle dogane) oppure un soggetto terzo (es. un'azienda privata), che si occuperà di trasmettere l'informazione agli altri enti interessati, raccogliendo le loro risposte, e trasmettendole in maniera coordinata all'operatore richiedente.

La definizione di single window data dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane ricalca sostanzialmente quella dell'UNECE. L'OMD infatti qualifica il SW come una "facilitazione che consente alle parti coinvolte nel commercio e nel trasporto (delle merci) di depositare informazioni e documenti standardizzati presso un singolo punto di ingresso al fine di soddisfare tutte le prescrizioni regolamentari inerenti all'importazione, esportazione ed al transito". Essa precisa inoltre che "il single window... fa venire meno la necessità per l'operatore od il trasportatore di presentare gli stessi dati a più autorità o ad agenzie di frontiera diverse".

Mentre dunque il concetto di sin-

gle window concerne la possibilità, da parte dell'operatore, di inoltrare informazioni e dati necessari a più autorità amministrative una sola volta a un solo punto di entrata (interfaccia), lo sportello unico riguarda invece la possibilità di realizzare i controlli riguardanti una stessa merce nello stesso tempo e nello stesso luogo. Quest'ultima rappresenta quindi una misura di facilitazione di commercio la quale mira in particolare a favorire un coordinamento fra i vari soggetti competenti in ordine ai controlli, al fine di una loro esecuzione in maniera integrata. L'obiettivo, evidentemente, è quello di razionalizzare e velocizzare l'espletamento di tali controlli, attraverso la creazione di un meccanismo di raccordo che consenta di far dialogare i vari soggetti competenti in ordine agli stessi.

A proposito dello sportello unico, l'art. 28 della proposta di nuovo CDC modernizzato mira ad introdurre all'interno dell'ordinamento comunitario un'espressa previsione normativa la quale impegna direttamente le autorità doganali dei singoli Stati membri a provvedere alla sua introduzione. Stabilisce infatti tale articolo che "Qualora, relativamente alle stesse merci, vengano effettuati controlli diversi dai controlli doganali, da autorità competenti che non siano le autorità doganali, tali controlli si effettuano in stretta collaborazione con le autorità doganali e, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo (sportello unico)". Lo strumento in questione infatti, allo stato attuale non esiste in tutti i Paesi membri dell'UE, com'è il caso dell'Italia, dove il relativo progetto è ancora fermo a livello normativo (vedasi in proposito l'art. 4, commi 57 e 58, l. 350/2003). Per quanto riguarda infine la relazione fra i concetti di Single Window e One stop Shop, sebbene i due approcci possano essere creati separatamente, è tuttavia solo una combinazione di entrambi che consente di sfruttare in pieno i vantaggi legati alle facilitazioni commerciali cui essi fanno riferimento.

Un aspetto importante, necessario al fine dell'introduzione dei sistemi suddetti, è costituito dalla definizione di un quadro giuridico idoneo a creare le condizioni necessarie per la loro effettiva operatività. In sostanza occorre definire una base regolamentare che precisi le responsabilità di ciascuno dei soggetti collegati al sistema, la ricevibilità delle informazioni e dei dati, la titolarità degli stessi una volta che sono stati raccolti tramite l'interfaccia e la possibilità di riutilizzarli per i fini voluti. Elemento di non poca importanza è poi quello dell'attribuzione di un'espressa validità giuridica alle informazioni e ai dati trasmessi per via elettronica. Perché infatti ai documenti trasmessi elettronicamente possa essere riconosciuta piena efficacia probatoria è necessario implementare un sistema di firma digitale ed attribuire a quest'ultima piena efficacia giuridica, al fine di evitare di dover accompagnare la trasmissione telematica dei dati con la consegna materiale agli uffici connessi al sistema della corrispondente documentazione cartacea, così annullando i vantaggi della dematerializzazione dei documenti cartacei introdotta dai sistemi in questione.

Tra le migliori pratiche a livello internazionale di SW e di sportello unico, merita di essere ricordata l'esperienza di Singapore, la quale può definirsi pionieristica ai fini dell'introduzione di tali sistemi. Fin dal 1989 infatti, quando nessun Paese del mondo conosceva nulla di simile, Singapore ha introdotto un proprio sistema di SW chiamato TradeNet®, il quale è successivamente evoluto assumendo un ruolo di "sportello unico", assicurando il coordinamento tra i molteplici organismi competenti in ordine ai controlli sulle merci. Lo scopo della sua introduzione era quello di semplificare l'esecuzione, da parte degli operatori, delle formalità e degli adempimenti connessi all'importazione ed all'esportazione delle merci, in particolar modo attraverso la sostituzione delle procedure cartacee prescritte per il

trattamento dei documenti doganali e commerciali, con procedure totalmente informatizzate.

Il sistema TradeNet® è stato infatti concepito come un sistema globale di raccolta della documentazione commerciale connessa all'interscambio internazionale, in vista di un trattamento coordinato della stessa tale da facilitare gli scambi e ridurre al minimo i ritardi. A tal fine si è proceduto preliminarmente ad una razionalizzazione della documentazione in questione, la quale è stata consolidata in un formulario elettronico unico condiviso da tutti gli enti collegati al sistema. Gli operatori dunque, non devono fare altro che presentare tale formulario ad un'interfaccia accessibile via web, alla quale sono collegati un'ampia gamma gli organismi interessati ai dati in esso contenuti. Una volta trasmesso tale formulario, l'interfaccia provvede ad inoltrarlo a tutti gli organismi collegati, affinché questi possano esaminarlo e rilasciare i relativi documenti autorizzativi e certificativi necessari per portare a termine l'operazione. Una volta emanati, le autorizzazioni ed i certificati in questione sono raccolti dall'interfaccia e trasmesse per via elettronica all'operatore, in maniera che questo possa provvedere direttamente alla loro stampa per gli usi consentiti.

Il sistema TradeNet® è stato realizzato per tappe. All'inizio, esso trattava esclusivamente richieste relative ad articoli che non facevano oggetto di particolari controlli, né erano soggetti a diritti doganali. In seguito, esso è stato esteso ad articoli soggetti

a controlli speciali (es. armi ed esplosivi, prodotti alimentari e medicinali), alle merci soggette a particolari forme di imposizione (superalcolici, tabacco, automobili e prodotti petroliferi) ed ai certificati di origine. Oggi il 100% delle dichiarazioni doganali viene trasmesso con tale sistema. Inoltre, per facilitare il pagamento dei dazi e degli altri diritti, è richiesto a tutti gli operatori che utilizzano TradeNet® di disporre di un conto bancario a partire del quale possono essere eseguiti dei bonifici elettronici. Una volta dunque che la dichiarazione doganale è accettata od una eventuale richiesta (es. di certificato d'origine) è approvata, i dazi e gli altri diritti sono prelevati automaticamente dall'ente cui gli stessi sono dovuti.

La dotazione tecnica di cui necessita l'operatore per collegarsi al sistema è elementare. Sono infatti sufficienti un computer, una linea telefonica, un modem, un software di interfaccia ed una stampante. In alternativa, è possibile accedere al sistema tramite Internet, con un comune programma di navigazione. Per utilizzare TradeNet® occorre inoltre registrarsi come utente presso l'amministratore del sistema ed ottenere un numero centrale di registrazione, il quale è attribuito gratuitamente.

Nel caso l'impresa non voglia collegarsi direttamente al sistema, questa può rivolgersi ad un custom broker, incaricandolo di presentare le relative richieste e documenti a suo proprio nome, od in alternativa incaricare di ciò direttamente il Servizio TradeNet®. Quando un operatore

presenta una richiesta di autorizzazione a TradeNet®, la richiesta è inoltrata verso l'amministratore del sistema. Se egli ha l'intenzione di esportare ed ha bisogno di un certificato di origine delle merci, può farne domanda attraverso lo stesso formulario. TradeNet® trasmette la richiesta per via elettronica all'amministrazione competente per il relativo rilascio (es. nel caso del certificato d'origine, la Camera di Commercio). Il sistema crea un fascicolo elettronico al quale l'operatore può accedere in seguito per conoscere in ogni momento lo stato della sua domanda ed in particolare controllare se questa è stata accolta, rigettata o se è in corso di trattamento.

Se la domanda presenta un vizio, sia esso di forma (es. errore di compilazione) o di sostanza (errata indicazione del codice tariffario, ecc.), l'operatore può correggere la richiesta direttamente on-line ed eventualmente ripresentarla nuovamente. A seguito dell'approvazione, a questa viene attribuito un numero identificativo ed il relativo messaggio di approvazione è comunicato all'operatore affinché questi possa stampare il documento, il permesso o l'autorizzazione necessari. Munito di tale documento, egli può procedere all'importazione, l'esportazione od al trasbordo delle merci. Infine, per evitare i problemi di falsificazione documentale, tutti i documenti emessi tramite il sistema TradeNet® recano un apposito codice a barre che ne facilitano il controllo o la convalida presso i vari uffici doganali.

Daniilo Desiderio

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

spri STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.2.543.44.79
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.
- Abbonandovi al nostro bollettino @DOGANA sarete informati una volta alla settimana e direttamente via email sulle ultime novità sul commercio internazionale (sola 15,49 euro/anno).
- Acquistando il nastro libro "Diritto doganale dell'Unione europea e aspetti economici" potete trarre il massimo profitto dal commercio internazionale.

Ordinando il cd-rom "normativa comunitaria", riceverete, sempre aggiornato, il codice doganale comunitario e le regale di origine contenute in protocolli o in altri atti comunitari !! (per ordinare e/o per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 42004621, fax 06 42004628 (Roma)).